ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE



Deliberazione n. [7 3

OGGETTO: Convenzione Quadro per l'istituzione di un Punto di Servizio INPS presso Organizzazioni Sindacali dei Pensionati

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Seduta del 24 NOV. 2021

Visto il D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639;

Vista la Legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto il Decreto Legislativo del 30 giugno 1994, n. 479 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il D.P.R. 24 settembre 1997, n. 366;

Visto il D.P.R. del 22 maggio 2019 di nomina del Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il D.P.C.M. del 24 febbraio 2020 di nomina del Vice Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il D.P.C.M. del 16 dicembre 2019 relativo alla costituzione del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il D.M. del 13 gennaio 2017 di nomina del Direttore generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale:

Visto il Regolamento di Organizzazione dell'Istituto, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 6 maggio 2020, successivamente modificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 108 del 21 dicembre 2020;

Visto l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'INPS adottato con determinazione dell'Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione n. 119 del 25 ottobre 2019, come modificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 102 del 14 luglio 2021;





Tenuto conto che con nota del 9 febbraio 2021 e, in occasione di successivi incontri, alcune Organizzazioni Sindacali dei Pensionati hanno richiesto all'Istituto di poter accedere ad informazioni previdenziali dei loro iscritti contenute nel cedolino mensile delle pensioni, nel documento annuale ObisM e nella Certificazione Unica;

Vista la "Relazione programmatica per gli anni 2022-2024" adottata dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza con deliberazione n. 20 del 26 luglio 2021, con particolare riferimento agli indirizzi in ordine alla possibilità di affiancare al canale telematico, strumenti tradizionali di accesso ai servizi a sostegno degli utenti meno inclini all'uso della digitalizzazione nonché alla valorizzazione della funzione svolta dalla rete delle rappresentanze collettive;

Viste le "Linee guida gestionali per l'anno 2022" di cui alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 138 del 6 ottobre 2021;

Tenuto conto delle esigenze di tutela di particolari segmenti di utenza quali i pensionati, che essendo generalmente meno inclini all'utilizzo degli strumenti digitali, sono potenzialmente esposti a situazioni di difficoltà nell'acquisizione della documentazione ad essi riferita e nella fruizione di servizi, stante la vigente obbligatorietà del canale telematico per la fornitura al cittadino utente delle comunicazioni e certificazioni istituzionali;

Tenuto conto, altresì, dell'esigenza di predisporre soluzioni operative che siano volte a favorire l'accesso alla consulenza e all'assistenza da parte dei suddetti utenti, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela e trattamento dei dati;

Preso atto che lo schema di convenzione quadro di cui all'oggetto rappresenta, in linea con l'esigenza sopra esposta, uno strumento volto a facilitare il colloquio telematico con i pensionati, attraverso l'attivazione di una apposita sinergia con le relative Organizzazioni di rappresentanza sindacale finalizzata all'istituzione presso le medesime Organizzazioni di un Punto di servizio;

Atteso che, nell'ambito delle attività riconducibili all'istituzione del Punto servizio di cui allo schema di Convenzione in oggetto, le Organizzazioni Sindacali dei Pensionati operano quali Responsabili del Trattamento ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento UE 2016/679, e che, quindi, devono presentare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti previsti dal predetto Regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato;

Tenuto conto che, per le motivazioni dinanzi citate, sono stati individuati i requisiti soggettivi che devono essere alternativamente posseduti dall'Organizzazione Sindacale per poter addivenire alla sottoscrizione della convenzione con l'Istituto per l'istituzione di un Punto di Servizio;



Considerato che la convenzione di cui all'oggetto potrà essere sottoscritta esclusivamente da Organizzazioni Sindacali dei Pensionati, rappresentate in seno al Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL) e convenzionate con l'Istituto per la riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni pensionistiche ai sensi della legge 11 agosto 1972, n. 485 oppure in possesso del parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, convenzionate con l'INPS per il servizio di riscossione dei contributi sulle prestazioni pensionistiche ai sensi della legge n. 485/1972 e titolari di un numero di deleghe superiori a n. 4000 unità al momento della sottoscrizione oppure ancora risultanti in possesso di tutte le prerogative sindacali delle Confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale riconosciute da specifiche disposizioni emanate dagli organismi delle Regioni e Province a statuto speciale:

Tenuto conto che al fine di assicurare che l'Associazione Sindacale possieda un'organizzazione idonea a garantire uno svolgimento adeguato del servizio, è stato previsto che il "Punto di Servizio" venga aperto presso la sede legale dell'Organizzazione sindacale o in una Regione ove risultino almeno 500 pensionati iscritti;

Considerato che i Punti Servizio istituiti dalle Organizzazioni Sindacali in possesso dei prescritti requisiti e convenzionati con l'Istituto potranno effettuare l'accesso telematico alla Certificazione Unica (Pensioni), all'ObisM e al Cedolino di pensione, previa presentazione da parte degli utenti, regolarmente iscritti al sindacato convenzionato con l'Istituto, di apposita richiesta sottoscritta, unitamente alla copia del proprio documento di identità;

Tenuto conto che l'accesso alle informazioni, oggetto dell'attività dedotta in convenzione, sarà consentito esclusivamente laddove la procedura verifichi l'esistenza della delega sindacale per la riscossione dei contributi sindacali su prestazioni pensionistiche *ex lege* 11 agosto 1972, n. 485, rilasciata dal soggetto a cui le informazioni si riferiscono;

Rilevato che l'INPS si riserva di sottoporre annualmente a verifica un campione pari almeno al 3% (con arrotondamento all'unità superiore) della documentazione a supporto degli accessi effettuati, fatta salva la possibilità di effettuare puntuali verifiche ogni qualvolta se ne evidenzi la necessità, al fine di accertare determinate irregolarità, quali, a titolo esemplificativo, le richieste recanti firma apocrifa oggetto di formale denuncia, da parte del cittadino, alle competenti autorità, compreso l'INPS e le richieste priva di firma;

Preso atto che l'Organizzazione sindacale che sottoscrive la convenzione si impegna a corrispondere all'Istituto un costo una tantum pari a \in 5.400,00 per il finanziamento degli oneri connessi all'attivazione della Convenzione, da corrispondere prima della stipula della Convenzione medesima oltre ad un costo annuale di gestione di importo variabile da \in 1.100,00 a \in 6.200,00



in base al numero delle deleghe riferibili alla Organizzazione sindacale sottoscrittrice;

Rilevato che lo schema di convenzione individua specifiche fattispecie in cui l'Istituto può recedere unilateralmente dalla convenzione e in cui ha facoltà di procedere alla risoluzione unilaterale di diritto della convenzione, nelle forme e secondo le modalità previste dall'art. 1456 c.c.;

Rilevato che l'efficacia della convenzione potrà, peraltro, essere sospesa ove durante la sua esecuzione le persone fisiche ricoprenti cariche nazionali previste dallo Statuto dell'Organizzazione, i rappresentanti e/o incaricati, oppure i dipendenti e/o responsabili di una Struttura territoriale dell'Organizzazione, siano sottoposti ad accertamenti e/o misure cautelari personali da parte delle competenti Autorità per fatti compiuti nell'esercizio delle proprie funzioni che possano pregiudicare il regolare svolgimento delle attività oggetto di convenzione;

Atteso che lo schema di convenzione prevede un'apposita clausola di salvaguardia in virtù della quale l'Organizzazione sindacale stipulante esonera l'INPS da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dai rapporti tra l'Organizzazione Sindacale e gli associati o i terzi;

Preso atto che la sottoscrizione delle convenzioni da parte delle Organizzazioni Sindacali avverrà con firma digitale e il versamento dell'imposta di bollo avverrà in modalità elettronica;

Tenuto conto, altresì, che le Parti nello svolgimento delle attività previste dalla convenzione si uniformano alla normativa in materia di trattamento dei dati personali, prevedendo le garanzie indispensabili a tutelare i diritti degli interessati e soddisfare i requisiti a tal fine imposti dal Regolamento UE 2016/679, dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e dal "Codice in materia di protezione dei dati personali", di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come integrato e modificato dal predetto decreto legislativo n. 101/2018;

Visti i Provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali in materia di misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche nonché di notifica delle violazioni dei dati personali, rispettivamente del 2 luglio 2015, n. 393 e del 30 luglio 2019, 157;

Visto il parere fornito dal Responsabile della protezione dei dati dell'Istituto nell'ambito dei compiti di informazione e consulenza di cui all'articolo 39 del Regolamento Europeo 2016/679;

Vista la relazione della Direzione generale;

Su proposta del Direttore generale



DELIBERA

di adottare l'allegata Convenzione quadro per l'istituzione di un Punto di Servizio INPS presso le Organizzazioni Sindacali dei Pensionati, secondo lo schema allegato, che costituisce parte integrante della presente deliberazione.

Il Direttore della Direzione centrale Organizzazione e Comunicazione Interna sottoscriverà, in nome e per conto dell'Istituto, singole convenzioni aderenti alla Convenzione quadro.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Gaetano Corsini

Pasquale Tridico

F.to Corsini

F.to Tridico

Convenzione Quadro per l'istituzione di un Punto di Servizio INPS presso Organizzazione Sindacale dei Pensionati

Tra.

_	L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) con sede in Roma, via Ciro
	il Grande n.21, C.F 80078750587, rappresentato dal Direttore centrale, dott, giusta deliberazione n del;
	(in appresso anche più brevemente "Istituto" o "INPS");
	е
-	l'Organizzazione sindacale con sede in C.F, rappresentata da
	(in appresso anche più brevemente "Organizzazione Sindacale" o "Organizzazione");

Premesso

- che l'INPS persegue l'obiettivo di assicurare la più ampia accessibilità ai propri servizi da parte degli utenti anche valorizzando le sinergie con altri soggetti istituzionali, favorendo la partecipazione delle forze sociali nell'individuazione di soluzioni dirette a garantire la qualità e l'accessibilità ai servizi;
- che l'INPS, nell'ambito delle iniziative volte a garantire la massima fruibilità di servizi e prestazioni, mette in campo progetti e soluzioni orientati a particolari categorie di utenti;
- che la fluidità del colloquio telematico con i pensionati ed i relativi rappresentanti assume oggi importanza cruciale stante la centralità del canale telematico divenuto attualmente obbligatorio per la fornitura al cittadino utente delle comunicazioni e certificazioni istituzionali;
- che le Organizzazioni sindacali, tra gli organismi istituzionali, svolgono un ruolo imprescindibile tra istituzioni e utenti e perseguono la finalità di sostenere i propri iscritti in quanto potenzialmente esposti a situazioni di particolare difficoltà nell'acquisizione di documentazione e nella fruizione dei servizi, anche a fronte del processo di progressiva digitalizzazione promosso dall'Istituto;
- che il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza ha individuato nella Relazione Programmatica per gli anni 2022-2024, quali indirizzi strategici dell'Istituto,

l'affiancamento dell'innovazione digitale con gli strumenti tradizionali a sostegno degli utenti meno inclini all'uso della digitalizzazione e la valorizzazione della funzione svolta dalla rete delle rappresentanze collettive;

che l'INPS e l'Organizzazione sindacale, allo scopo di conseguire una sempre maggiore soddisfazione degli utenti, con il presente Accordo intendono rafforzare lo spirito ed i contenuti di una continua ed incisiva attività di collaborazione, volta all'individuazione di linee d'intervento comuni, nel rispetto delle reciproche competenze e funzioni istituzionali e valorizzando l'utilizzo del canale telematico;

CONSIDERATO

- quanto previsto dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" (CAD), così come modificato e integrato dal D.lgs. 22 agosto 2016, n. 179, e successivamente dal D.lgs. 13 dicembre 2017, n. 217, circa l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza e semplificazione propri delle Pubbliche Amministrazioni;
- che mediante il Punto di Servizio l'INPS realizza una rete di sportelli virtuali attraverso i quali il pensionato può accedere ai servizi forniti dall'Istituto, anche laddove l'Istituto non abbia un'articolazione territoriale di prossimità ovvero esista un digital divide da superare;
- che presso il Punto di Servizio, affidato alla responsabilità ed operatività degli operatori dell'Organizzazione sindacale richiedente la sua attivazione, vengono garantiti solo ed esclusivamente servizi predefiniti;
- quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche disciplina il trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) (di seguito "Regolamento UE");
- quanto disposto dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva

47.3

95/46/CE";

- quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dal predetto d.lgs. n. 101 del 2018 (di sequito "Codice");
- quanto disposto dal Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 2 luglio 2015 n. 393;
- che nell'ambito della presente convenzione si intende per:
- ✓ "PS": il Punto di Servizio come sopra descritto;
- ✓ "Codice": il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196, così come modificato dal D.lgs. n. 101/2018 unitamente al Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 679;
- ✓ "Regolamento UE": Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche disciplina il trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);
- ✓ "CAD": il Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al Decreto Legislativo del 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni ed integrazioni ad opera dei Decreti Legislativi 22 agosto 2016 n. 179 e 13 dicembre 2017 n. 217;
- ✓ "Convenzione": il presente atto convenzionale;
- ✓ "Operatori": soggetti preventivamente autorizzati dall'Organizzazione sindacale allo svolgimento delle operazioni di trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 4, n. 10, del Regolamento UE e dell'art. 2-guaterdecies del Codice;
- ✓ "Utente": il soggetto che si rivolge al PS al fine di ottenere un servizio INPS;
- √ "Titolare": Titolare del trattamento dei dati personali è l'INPS, che, ai sensi dell'art. 24 del Regolamento UE, determina le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali oggetto della Convenzione;
- √ "Responsabile": Responsabile del trattamento dei dati personali è
 l'Organizzazione sindacale, che, designata dal Titolare ai sensi dell'art. 28 del
 Regolamento UE, svolge il trattamento dei dati personali oggetto della
 Convenzione attenendosi alle istruzioni ricevute;
- che l'Istituto ha valutato la legittimità dell'accesso ai dati oggetto della presente Convenzione sulla base della normativa vigente;
- che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) individua, tra le aree di sviluppo, la "coesione sociale e territoriale" al fine di rafforzare la coesione e

ridurre le disparità locali, regionali e fra centri urbani e aree rurali. In tale contesto, il "Punto di servizio" assicura una ulteriore possibilità di presenza di INPS in territori che si caratterizzano per situazioni geografiche particolari e/o in presenza di un digital divide;

- che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'INPS n. del è stato adottato il testo della presente convenzione;

si conviene quanto seque:

Articolo 1 Istituzione di un "Punto di Servizio"

- 1. L'INPS istituisce un "Punto di Servizio" presso l'Organizzazione sindacale richiedente (denominazione) in (Sede Organizzazione sindacale) per l'erogazione di specifici servizi di cui all'art. 2.
- 2. L'Organizzazione sindacale è in possesso di uno o più criteri di seguito elencati, alternativamente obbligatori per poter stipulare la presente convenzione:
- a) risulti rappresentata in seno al Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL) e sia convenzionata con l'Istituto per la riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni pensionistiche ai sensi della legge 11 agosto 1972, n. 485. Ove una Confederazione, rappresentata nel CNEL, non sia convenzionata con l'Istituto per la riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni pensionistiche ai sensi della legge n. 485/1972, potrà autorizzare alla stipula della convenzione per l'attivazione del PS una sua federazione, rappresentativa dei pensionati, in possesso del parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per il convenzionamento con l'Istituto per la riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni pensionistiche ai sensi della predetta legge;
- b) risulti in possesso del parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per il convenzionamento con l'Istituto per la riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni pensionistiche ai sensi della legge n. 485/1972, abbia stipulato una convenzione con l'INPS per il suddetto servizio, e sia titolare di un numero di deleghe superiori a n. 4000 unità al momento della sottoscrizione;
- c) risulti in possesso di tutte le prerogative sindacali delle Confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale riconosciute loro da specifiche disposizioni emanate dagli organismi delle Regioni e Province a statuto speciale.

Astronomy Call



3. L'Organizzazione sindacale assicura che il PS verrà aperto presso la propria sede legale o in una Regione ove risultino almeno 500 pensionati iscritti.

Articolo 2 Servizi forniti dal PS

- 1. Presso il PS gli utenti regolarmente iscritti al sindacato richiedente possono usufruire dei servizi dell'INPS individuati tra quelli di seguito elencati:
- 1. CU (Pensioni)
- 2. ObisM
- 3. Cedolino di pensione
- 2. I servizi predetti potranno essere erogati previa presentazione all'Organizzazione sindacale di apposita richiesta sottoscritta da parte dell'interessato, unitamente alla copia del proprio documento di identità.

La richiesta dovrà contenere i dati anagrafici dell'interessato nonché l'indicazione del servizio/i per il quale/i quali è presentata l'istanza.

Articolo 3 Figure di riferimento per l'attuazione della convenzione

- 1. Si riportano di seguito le figure di riferimento nominate da ciascuna delle Parti per l'attuazione e la gestione della Convenzione.
- 2. Ai fini della corretta applicazione di quanto previsto in Convenzione ciascuna delle Parti nomina un proprio Responsabile della Convenzione quale rappresentante preposto alla gestione dei rapporti e delle comunicazioni tra le Parti per la gestione del documento convenzionale. I nominativi ed i recapiti dei Responsabili delle Convenzioni sono riportati negli allegati 2 e 3.

In particolare, rientra nei compiti dei Responsabili della Convenzione, ciascuno per quanto di competenza, il mantenimento e la gestione della Convenzione in relazione a qualsiasi modificazione dovesse generarsi, con scambio di formali comunicazioni, a seguito di evoluzione tecnica e funzionale dei servizi erogati.

Inoltre, il Responsabile della Convenzione per parte INPS curerà:

 il consolidamento della versione aggiornata della Convenzione a seguito di adeguamenti tecnici e/o di modifiche alla struttura della convenzione stessa con riferimento anche ad eventuali evoluzioni previste dal CAD;



- la comunicazione all'Organizzazione sindacale nel caso in cui siano riscontrati eventuali abusi, anomalie e/o utilizzi non conformi ai fini istituzionali per il perseguimento dei quali è ammesso l'accesso ai dati ai sensi della presente Convenzione.
- 3. L'Organizzazione sindacale aderente, con atto del legale rappresentante, nomina un Supervisore, che, tra l'altro, risponde del controllo sull''Amministratore Utenze". Il nominativo ed il recapito del Supervisore sono riportati nell'allegato 3.

Rientra nei compiti del Supervisore:

- monitorare e controllare, anche tramite uno specifico applicativo che fornirà l'Istituto, il corretto utilizzo dei servizi INPS da parte dei propri operatori abilitati;
- richiedere all'Amministratore Utenze la revoca di autorizzazioni al venir meno delle condizioni che ne hanno determinato la concessione.
- 4. L'Organizzazione sindacale aderente nomina, con atto del legale rappresentante, l''Amministratore utenze", preferibilmente scelto tra personale con cui abbia un rapporto professionale stabile. A discrezione dell'Organizzazione sindacale, la stessa persona può assumere contestualmente i ruoli di "Supervisore" e di "Amministratore utenze". I nominativi ed i recapiti dell''Amministratore utenze" sono riportati nell'allegato 3.

Rientra nei compiti dell"Amministratore utenze":

- effettuare la richiesta di assegnazione di credenziali di accesso per gli operatori dell'Organizzazione sindacale e delle autorizzazioni all'uso del servizio concesso da INPS all'Organizzazione sindacale;
- revocare le autorizzazioni al venir meno delle condizioni che ne hanno determinato la concessione.
- 5. Eventuali modifiche dei nominativi e dei recapiti delle figure di riferimento riportate negli allegati 2 e 3 potranno essere effettuate con scambio di comunicazioni tra le Parti.

Articolo 4 Allegati alla Convenzione

- 1. I seguenti allegati, per espressa previsione delle parti, sono da ritenere parte integrante della presente convenzione e come tali s'intendono qui integralmente riportati e trascritti.
- a) Allegato 1 Atto di nomina a Responsabile del Trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679;



- b) Allegato 2 Figure di riferimento dell'INPS e servizi concessi all'Organizzazione sindacale;
- c) Allegato 3 Figure di riferimento dell'Organizzazione sindacale;
- d) Allegato 4 Criteri tecnici per la fruibilità dei servizi forniti dall'INPS.

Articolo 5 Modalità di accesso

- 1. L'accesso ai servizi avviene attraverso il sito istituzionale INPS ed è consentito esclusivamente dalle postazioni di lavoro dell'Organizzazione Sindacale utilizzando apposite credenziali di autenticazione, strettamente personali, rilasciate dall'Istituto agli operatori, nel rispetto delle previsioni di cui ai successivi artt. 6, 9 e 10.
- 2. L'"amministratore utenze" individuato, sulla base di requisiti di idoneità soggettiva di tipo tecnico e fiduciario, curerà la gestione operativa delle autorizzazioni di accesso. L'"amministratore utenze" è, inoltre, preposto al monitoraggio e controllo dell'utilizzo dei servizi da parte degli operatori. Allo scopo di garantire un adeguato livello di riservatezza delle comunicazioni nei processi di gestione delle credenziali di accesso, gli amministratori locali nonché gli operatori devono disporre di un indirizzo e-mail istituzionale.
- 3. Gli operatori dovranno essere individuati tra i dipendenti dell'Organizzazione sindacale richiedente che siano stati assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, determinato o con contratto di collaborazione. Sono rilasciabili un numero massimo di abilitazioni in ragione del numero delle deleghe conferite all'associazione (in percentuale pari ad un'abilitazione ogni 1000 deleghe conferite). Ove l'operatore sia assunto con contratto di collaborazione, il predetto contratto dovrà contenere delle clausole che prevedano una responsabilità solidale tra l'Organizzazione Sindacale e l'operatore nell'ipotesi di violazione da parte di quest'ultimo delle disposizioni contenute nella presente convenzione.

Art. 6 Soggetti autorizzati all'accesso

1.Per le attività oggetto della presente Convenzione, sono autorizzati ad accedere alla procedura – nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 3 e 4 dell'Atto di nomina - soltanto i soggetti ai quali l'Organizzazione Sindacale ha attribuito uno specifico profilo di abilitazione, in funzione dell'incarico svolto nel perseguimento delle finalità di cui al precedente art. 1. Tali soggetti sono individuati e nominati dall'Organizzazione Sindacale, quali "Persone autorizzate" al trattamento dei dati personali a norma



dell'art. 4, n. 10, del Regolamento UE e dell'art. 2-quaterdecies del Codice. Gli stessi sono istruiti dall'Organizzazione Sindacale, circa le specifiche funzionalità della procedura, nonché sono informati delle attività di tracciamento e di controllo delle operazioni di accesso poste in essere dall'Istituto e dall'Organizzazione Sindacale stessa, ai sensi di quanto disposto del successivo art. 11.

Articolo 7 Supporto operativo

1. Per la fase iniziale l'Organizzazione sindacale potrà avvalersi di materiale informativo messo a disposizione da parte dell'Istituto.

Articolo 8 Fornitura delle informazioni agli utenti

- 1. I servizi resi presso i PS devono essere relativi ai singoli richiedenti.
- 2. I richiedenti devono essere identificati a cura dell'operatore addetto al servizio.

L'accesso alle informazioni di cui all'articolo 2 sarà consentito esclusivamente laddove la procedura verifichi l'esistenza della delega sindacale per la riscossione dei contributi sindacali su prestazioni pensionistiche *ex lege* 11 agosto 1972, n. 485, rilasciata dal soggetto a cui le informazioni si riferiscono.

- 3. L'accesso potrà avvenire alternativamente secondo le modalità di seguito descritte:
- inserimento del codice "OTP", pervenuto sul cellulare dell'utente che risulta titolare di una identità digitale (SPID, CIE, CNS) a cui è associato il proprio numero di cellulare, per confermare il suo assenso;
- inserimento dell'importo del mandato di pensione posto in pagamento nel mese precedente l'accesso fornito dal pensionato; l'importo andrà inserito anche se di valore uguale a 0 (zero).

L'importo della pensione è comprensivo della cifra intera e dei decimali oltre la virgola. L'accesso al singolo servizio è consentito una sola volta in un mese.

- 4. L'Organizzazione sindacale potrà accedere a un numero massimo di sei cedolini per ciascun pensionato da cui riceva specifica richiesta, nell'ambito dei cedolini disponibili nell'anno corrente e nei due anni precedenti.
- 5. L'Organizzazione sindacale comunica all'Istituto ogni modifica tecnica e/o organizzativa da cui derivi l'impossibilità di garantire l'applicazione delle regole di sopra

riportate e/o la loro perdita di efficacia.

6. L'Organizzazione sindacale si impegna a conservare, per almeno 5 anni, l'istanza ricevuta ed il documento di riconoscimento del richiedente. La documentazione andrà conservata in formato cartaceo.

Articolo 9 Misure di sicurezza e responsabilità

- 1. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, osservando le misure di sicurezza e i vincoli di riservatezza previsti dalla citata normativa europea e nazionale sulla protezione dei dati, ossia in maniera da garantire un'adeguata sicurezza delle informazioni, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di scongiurare trattamenti non autorizzati o illeciti, la perdita, la distruzione o il danno accidentali e, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento UE, garantire un livello di sicurezza parametrato al rischio individuato.
- 2. La presente Convenzione è stipulata nel rispetto delle prescrizioni così come attualizzate in coerenza con la vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali dettate dal Garante per la protezione dei dati personali con il Provvedimento del 2 luglio 2015 n. 393.

Articolo 10 Trattamento dei dati

- 1. Per i servizi INPS resi presso il PS, Titolare del trattamento dei dati effettuato è l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale che, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE, nomina l'Organizzazione sindacale, presso cui è istituito il PS, Responsabile del trattamento dei dati personali (all. 1).
- 2. Il trattamento dei dati personali, anche appartenenti alle tipologie di cui agli artt. 9 e 10 del Regolamento UE, è svolto dal Responsabile del trattamento designato nella scrupolosa osservanza, oltre che delle apposite istruzioni ricevute dal Titolare (INPS) a partire da quelle contenute nella presente Convenzione, nell'Atto di nomina e, successivamente, di quanto a tal fine indicato dal Titolare stesso delle disposizioni contenute nel Regolamento UE, nel d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e nel Codice, in particolare per quanto concerne le modalità con cui effettuare le operazioni affidate, la sicurezza dei dati oggetto del trattamento, gli adempimenti e le responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e del Garante per la protezione dei dati personali.
- 3. Il Responsabile del trattamento assicura che i dati personali vengano utilizzati per fini non diversi da quelli previsti dalle disposizioni normative vigenti, limitatamente ai trattamenti strettamente connessi agli scopi di cui alla presente Convenzione e all'Atto di nomina, e nell'ambito delle condizioni di liceità richiamate a fondamento degli stessi;

- il Responsabile assicura, altresì, che i dati non saranno divulgati, comunicati fatti salvi gli obblighi di legge - ceduti a terzi, né in alcun modo riprodotti.
- 4. Ai sensi dell'art. 5 del citato Regolamento UE, i dati dovranno essere trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza.
- 5. Il Titolare INPS informa gli interessati cui si riferiscono i dati circa i trattamenti svolti in esecuzione della presente Convenzione e il Responsabile del trattamento si impegna a comunicare tempestivamente al Titolare qualsiasi richiesta di esercizio dei diritti dell'interessato ricevuta ai sensi degli artt. 15 e seguenti del medesimo Regolamento, per consentirne l'evasione nei termini previsti dalla legge.
- 6. Il Responsabile è tenuto ad avvisare immediatamente il Titolare in caso di ispezioni, di richiesta di informazioni e di documentazione da parte del Garante, fornendo, per quanto di competenza, il supporto eventualmente richiesto.
- 7. Il Responsabile, a norma dell'art. 33, paragrafo 2, del Regolamento UE, deve informare senza ritardo il Titolare, fornendo ogni informazione utile, in caso di violazione dei dati o incidenti informatici eventualmente occorsi nell'ambito dei trattamenti effettuati per conto dell'Istituto, che possano avere un impatto significativo sui dati personali, in modo che l'Istituto medesimo adempia, nei termini prescritti, alla dovuta segnalazione di c.d. "data breach" al Garante per la protezione dei dati personali in osservanza di quanto disposto all'art. 33 del Regolamento UE.
- 8. Per le attività di cui alla presente Convenzione e all'Atto di nomina l'Organizzazione sindacale, designata Responsabile del trattamento, non è autorizzata a ricorrere ad altro Responsabile ai sensi dell'art. 28, paragrafo 2, del Regolamento UE.

Articolo 11 Tracciamento degli accessi e controlli


- 1. L'Organizzazione sindacale si impegna a comunicare alle Persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del Titolare o del Responsabile, ai sensi dell'art. 6, che l'Istituto procede a identificare digitalmente ogni interessato tramite registrazioni che consentono di verificare a posteriori le operazioni eseguite da ciascun operatore.
- 2. Le Parti svolgono il controllo del rispetto delle corrette modalità di accesso stabilite da questa Convenzione.



3. L'Organizzazione sindacale si impegna a fornire all'Istituto, entro 15 giorni dalla richiesta, tutti i chiarimenti e la documentazione che si rendesse necessaria a seguito dell'attivazione dei controlli previsti dal precedente comma.

Articolo 12 Verifiche

- 1. L'INPS si riserva di sottoporre annualmente a verifica un campione pari almeno al 3% (con arrotondamento all'unità superiore) della documentazione a supporto degli accessi effettuati salva la possibilità di effettuare puntuali verifiche ogni qualvolta se ne evidenzi la necessità. Dette verifiche sono effettuate per l'accertamento delle seguenti irregolarità:
- a) richiesta recante firma apocrifa oggetto di formale denuncia, da parte del cittadino, alle competenti autorità, compreso l'INPS;
- b) richiesta priva di firma;
- c) richiesta con firma di soggetto diverso da quello per il quale è richiesto l'accesso;
- d) mancata o parziale produzione/conservazione, presso il PS dell'Associazione sindacale, di documentazione richiesta dall'INPS.
- 2. Per consentire l'espletamento delle verifiche, l'Organizzazione sindacale, è tenuta a trasmettere entro 30 giorni dalla data della richiesta, inoltrata dall'Istituto con Posta Elettronica Certificata (PEC), la documentazione cartacea della richiesta in originale ed il documento di riconoscimento, a stesso mezzo PEC.
- 3. Per particolari esigenze che verranno rese note all'Organizzazione sindacale, la documentazione richiesta dovrà essere inoltrata con raccomandata con ricevuta di ritorno alla Direzione centrale Organizzazione e Comunicazione interna dell'INPS.
- 4. L'Organizzazione sindacale, ai fini della normativa vigente, è tenuta a conservare una copia della documentazione trasmessa a seguito della richiesta di documentazione avanzata dall'Istituto unitamente alla "nota di prelievo" contenente gli estremi e la motivazione della richiesta medesima.
- 5. Eseguita la verifica riguardante la documentazione, l'INPS ne trasmette l'esito motivato all'Organizzazione sindacale.
- 6. Entro il termine di 15 giorni dalla ricezione della comunicazione, l'Organizzazione sindacale ha facoltà di comunicare all'INPS le proprie osservazioni scritte, eventualmente corredate di ulteriore documentazione.
- 7. Entro 15 giorni dalla ricezione delle osservazioni, l'INPS comunica all'Organizzazione sindacale la conclusione del procedimento, motivando il mancato accoglimento delle eventuali osservazioni.



- 8. Le comunicazioni previste dal presente articolo vengono effettuate tramite Posta Elettronica Certificata (PEC).
- 9. Per ogni irregolarità riscontrata sarà applicata una penale pari ad euro 174,00.

Articolo 13

Costi

- L'Organizzazione sindacale si impegna a corrispondere all'Istituto un costo una tantum pari a € 5.400,00 per il finanziamento degli oneri connessi all'attivazione della Convenzione, da corrispondere prima della stipula della Convenzione medesima, oltre ad un costo annuale di gestione pari a:
 - € 1.100,00 per Organizzazioni Sindacali con meno di 100.000 deleghe;
 - € 2.000,00 per Organizzazioni Sindacali con numero deleghe superiori a 100.000 e inferiori a 500.000;
 - € 6.200,00 per Organizzazioni Sindacali con più di 500.000 deleghe

L'Istituto provvede a rideterminare annualmente, sulla base delle risultanze della contabilità analitica, i costi dei servizi.

- 2. La variazione annuale dei costi è oggetto di formale comunicazione, a seguito della quale l'Organizzazione sindacale ha facoltà di recedere entro 60 giorni dalla stessa comunicazione.
- 3. Il costo *una tantum* sarà versato entro 60 giorni dal perfezionamento della presente convenzione.
 - L'importo annuo dovrà essere versato entro il 31 gennaio di ogni anno solare di riferimento limitatamente al periodo di vigenza della convenzione.
- 4. Il versamento dovrà essere effettuato utilizzando il codice IBAN: IT97C0100003245348200001339 - intestato a INPS Direzione Generale - relativo alla Contabilità Speciale di Tesoreria Provinciale di Roma n. 1339, indicando la causale "Punti Servizio".
- 5. Sono a carico dell'Organizzazione sindacale, oltre alle spese, ogni altro onere inerente alla presente convenzione.
- 6. L'Organizzazione sindacale si impegna ad accettare, senza riserva, le decisioni di cui ai precedenti commi del presente articolo.



Articolo 14

Recesso, risoluzione e sospensione della convenzione

- 1. L'Istituto si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dalla presente convenzione nei seguenti casi:
- qualora sorgano contestazioni sull'uso della denominazione, dell'acronimo, del logo dell'Organizzazione e sul legittimo esercizio dei corrispondenti poteri statutari;
- qualora il servizio di riscossione dei contributi sindacali diventi troppo oneroso per l'Istituto a causa del verificarsi di eventi straordinari e imprevedibili (art. 1467 c.c.), che necessitino di rilevanti interventi di natura procedurale e/o gestionale. In tal caso sarà data tempestiva comunicazione al Ministero vigilante;
- qualora intervengano disposizioni normative e/o regolamentari per le quali non sia possibile applicare le disposizioni di cui all'articolo 17 e che rendano opportuna o necessaria, nell'interesse dell'INPS, l'adozione di un nuovo testo convenzionale.
- 2. L'Organizzazione si impegna a comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall'Istituto, ogni variazione relativa ai soggetti ricoprenti le cariche rappresentative ed i relativi poteri di rappresentanza, indicati nella presente convenzione nonché a produrre l'eventuale documentazione a supporto.
- 3. Prima di esercitare la facoltà di recesso unilaterale di cui al primo comma, l'INPS comunica all'Organizzazione la relativa decisione motivandola ai sensi del suddetto comma.
- 4. Entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, l'Organizzazione ha facoltà di comunicare all'INPS le proprie osservazioni scritte, eventualmente corredate di relativa documentazione.
- 5. Entro 30 giorni dalla ricezione delle osservazioni, l'INPS comunica all'Organizzazione il recesso unilaterale dalla presente convenzione, motivandolo ai sensi del primo comma e dando ragione del mancato accoglimento delle eventuali osservazioni, ovvero la volontà di non procedere al recesso in accoglimento di esse.
- 6. Nel corso di vigenza della convenzione, è comunque fatta salva la facoltà di recesso a favore dell'Organizzazione, da esercitarsi con apposita comunicazione scritta da far pervenire all'INPS a mezzo posta elettronica certificata (PEC).
- 7. Tenuto conto che l'Organizzazione è tenuta alla diligenza professionale di cui all'art. 1176, comma 2, c.c., l'INPS ha facoltà di procedere alla risoluzione unilaterale di diritto della convenzione, nelle forme e secondo le modalità previste dall'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:



- perdita da parte dell'Organizzazione sottoscrivente dei requisiti prescritti per accedere alla stipula della presente convenzione;
- mancato possesso o perdita anche di uno solo dei requisiti prescritti dalla convenzione medesima o anche di uno solo dei requisiti attestati mediante dichiarazione sostitutiva resa in conformità al modello adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto per la convenzione avente ad oggetto la riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni pensionistiche ex L.485/72;
- ove siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell'Istituto ovvero di altre Amministrazioni Pubbliche da parte dell'Organizzazione;
- misure inibitorie adottate nei confronti dell'Organizzazione e/o dei suoi legali rappresentanti dalle competenti Autorità giudiziarie o amministrative;
- uso per fini diversi e fuorvianti di quanto previsto dalla presente convenzione;
- mancato rispetto della buona fede nell'esecuzione della presente convenzione, con particolare riferimento al divieto di abuso dei diritti o delle facoltà da essa conferiti;
- adozione di misure cautelari personali riguardanti le persone fisiche ricoprenti cariche previste dallo Statuto dell'Organizzazione, per fatti compiuti nell'esercizio delle proprie funzioni;
- mancato rispetto degli obblighi, a carico dell'Organizzazione, indicati in materia di protezione dei dati personali;
- perdita, in capo all'Organizzazione, della capacità generale a stipulare con la Pubblica Amministrazione, anche temporanea, ai sensi dell'art. 80 del decreto legislativo n. 50/2016 e delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- ove nell'arco di un anno siano stati rinvenuti un numero di accessi irregolari, da parte dell'Organizzazione, pari al 10% degli accessi effettuati.
- 8. Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopraelencate, l'INPS comunicherà al soggetto convenzionato la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., mediante posta elettronica certificata (PEC).
- 9. La cessazione del servizio di cui alla presente convenzione, a seguito della risoluzione della presente Convenzione o del recesso dalla stessa, avrà effetto immediato.
- 10. L'Istituto si riserva, altresì, la facoltà di sospendere l'efficacia della presente convenzione ove, durante il corso della convenzione stessa, le persone fisiche ricoprenti cariche nazionali previste dallo Statuto dell'Organizzazione, i rappresentanti

e/o incaricati, oppure i dipendenti e/o responsabili di una Struttura territoriale dell'Organizzazione, siano sottoposti ad accertamenti e/o misure cautelari personali da parte delle competenti Autorità per fatti compiuti nell'esercizio delle proprie funzioni che possano pregiudicare il regolare svolgimento delle attività convenzionate.

- 11. Ove sussistano i presupposti di cui al precedente comma e l'Istituto disponga la sospensione dell'efficacia della convenzione, ne dà immediata comunicazione all'Organizzazione sindacale.
- 12. La sospensione ha effetto a decorrere dal giorno successivo alla ricezione, da parte dell'Organizzazione, della relativa comunicazione, sino all'esito degli accertamenti di cui al comma 10 che possono concludersi con il successivo perfezionamento delle procedure di risoluzione e recesso. Nel caso in cui venga meno la causa che ha determinato la sospensione, l'INPS procede ad informare l'Organizzazione.
- 13. La presente convenzione, tuttavia, si risolve di diritto a seguito di modifiche del quadro normativo di riferimento che la rendono contrastante con il perseguimento del pubblico interesse. Nei casi di cui al presente comma, ciascuna Parte prende immediatamente atto della risoluzione, con comunicazione scritta indirizzata all'altra.
- 14. Resta ferma la responsabilità solidale dell'Organizzazione sindacale nel caso di violazioni, da parte dei propri dipendenti e/o collaboratori, delle disposizioni di cui alla presente convenzione.
- 15. Tutte le comunicazioni previste dal presente articolo vengono effettuate tramite PEC (Posta Elettronica Certificata).

ARTICOLO 15

Clausola di salvaguardia

- 1. L'INPS è esonerato e l'Organizzazione sindacale lo riconosce esplicitamente da ogni e qualsiasi responsabilità verso i terzi comunque derivante dall'applicazione della presente convenzione.
- 2. L'Istituto è estraneo ai rapporti intercorrenti tra gli associati e l'Organizzazione sindacale alla quale i predetti soggetti sono iscritti. Pertanto, l'Organizzazione sindacale stipulante esonera l'INPS da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dai suddetti rapporti.
- 3. L'Organizzazione sindacale è tenuta, inoltre, al rimborso, a semplice presentazione di nota specifica, delle spese sostenute dall'Istituto laddove lo stesso risulti convenuto o chiamato in giudizio in controversie giudiziarie per questioni attinenti o comunque



connesse ai rapporti intercorrenti tra gli iscritti e l'Organizzazione sindacale. Le spese di cui sopra saranno quantificate nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa sui compensi professionali.

4. L'INPS non corrisponderà alcuna fornitura di dati non esplicitamente menzionata nella presente convenzione.

ARTICOLO 16

Durata

- 1. La presente convenzione è efficace a decorrere dalla data di sottoscrizione fino al 31 dicembre 2024.
- 2. La convenzione, previa verifica dei requisiti necessari alla stipula, è rinnovabile, su richiesta dell'Organizzazione, per una sola volta per un triennio, fino al 31 dicembre 2027. La richiesta di rinnovo dovrà pervenire all'Istituto almeno sei mesi prima della scadenza, a mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.). In mancanza di tale richiesta, la convenzione cesserà di essere valida ed efficace alla data di scadenza di cui al primo comma, senza la necessità di ulteriori atti o comunicazioni.
- 3. Ove l'istanza di convenzionamento sia formalizzata all'Istituto prima del 31 dicembre 2021 e, ove prima di tale data l'iter di convenzionamento si concluda positivamente e la convenzione venga sottoscritta validamente con modalità digitale, l'efficacia della stessa decorrerà a far data dal 1° gennaio 2022.

ARTICOLO 17

Revisioni e integrazioni

1. La presente convenzione potrà essere modificata, integrata e/o aggiornata esclusivamente in forma scritta con appositi atti aggiuntivi, con le medesime modalità previste per la sua adozione, qualora nel corso della sua vigenza intervengano nuove disposizioni legislative e/o regolamentari in materia, ovvero ogniqualvolta le parti, di comune accordo, lo ritengano opportuno al fine di ottimizzare il servizio, nel rispetto della normativa vigente.

ARTICOLO 18

Foro competente

1. In caso di controversie in ordine all'applicazione della presente convenzione, le Parti, in via preliminare, esperiscono un tentativo di conciliazione per il tramite del Direttore

Centrale Organizzazione e Comunicazione interna e del legale rappresentante dell'Organizzazione sindacale o di un suo delegato, al fine di pervenire ad una concorde interpretazione delle disposizioni convenzionali.

2. Le controversie relative a quanto regolato dalla presente convenzione o ad essa comunque connesse sono attribuite, in via esclusiva, alla competenza del Foro di Roma.

ARTICOLO 19

Rinvio alla normativa vigente

1. Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, si applica ad essa la normativa vigente.

Il Direttore centrale INPS

Il Legale Rappresentante dell'Organizzazione sindacale

Si approvano specificamente, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le seguenti clausole: art.12, comma 9 (penale in favore dell'INPS), art.14, comma 7 (clausola risolutiva espressa ex art.1456 c.c.), art.15 (clausola di salvaguardia) e art. 18 (Foro competente).

Il Legale Rappresentante dell'Organizzazione sindacale



Allegato 1

Atto giuridico di nomina quale Responsabile del trattamento dei dati personali

ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 per l'istituzione di un Punto di Servizio INPS presso l'Organizzazione Sindacale dei Pensionati

Disciplina dei trattamenti: compiti e istruzioni per il trattamento

L'Istitul	to Nazionale Pre	videnza	Sociale con sede in	i Roma,	Via Ciro il	l Grande n.	21, C.F.
n.	80078750587		rappresentato	dal	*******	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
(di segi	uito, per brevità	, solo l'''	INPS")				

VISTO

- Il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati), di seguito, per brevità, solo "Regolamento UE";
- Il d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE";
- Il Codice in materia di protezione dei dati personali, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dal predetto d.lgs. n. 101 del 2018, di seguito, per brevità solo "Codice";
- Il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 393 del 2 luglio 2015, recante le "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche".



CONSIDERATO

- che l'art. 4, paragrafo 1, numero 8, del Regolamento UE definisce il «*Responsabile del trattamento*» come la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento;
- il considerando numero 81 del Regolamento UE che prevede che "Per garantire che siano rispettate le prescrizioni del presente regolamento riguardo al trattamento che il responsabile del trattamento deve eseguire per conto del titolare del trattamento, quando affida delle attività di trattamento a un responsabile del trattamento il titolare del trattamento dovrebbe ricorrere unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti, in particolare in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse, per mettere in atto misure tecniche e organizzative che soddisfino i requisiti del presente regolamento, anche per la sicurezza del trattamento.... L'esecuzione dei trattamenti da parte di un responsabile del trattamento dovrebbe essere disciplinata da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento, in cui siano stipulati la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e le finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, tenendo conto dei compiti e responsabilità specifici del responsabile del trattamento nel contesto del trattamento da eseguire e del rischio in relazione ai diritti e alle libertà dell'interessato.....Dopo il completamento del trattamento per conto del titolare del trattamento, il responsabile del trattamento dovrebbe, a scelta del titolare del trattamento, restituire o cancellare i dati personali salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri cui è soggetto il responsabile del trattamento prescriva la conservazione dei dati personali".
- che l'art. 28, paragrafo 1, del Regolamento UE stabilisce che "Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato".
- che l'art. 28, paragrafo 3, del Regolamento UE stabilisce che " *I trattamenti da* parte di un responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto

giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento";

- che l'art. 28, paragrafo 3, lett. b) del Regolamento UE stabilisce che, nell'ambito del contratto o di altro atto giuridico a norma del punto precedente, sia previsto, in particolare, che il Responsabile "garantisca che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza",
- che l'art. 9 del Regolamento UE definisce "categorie particolari di dati personall" i dati che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché i dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona;
- che l'art. 10 del Regolamento UE definisce i dati personali che siano relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza sulla base dell'articolo 6, paragrafo 1, del citato Regolamento UE.

PREMESSO

- che l'INPS, ai sensi dell'art. 24 del Regolamento UE, è Titolare del trattamento dei dati personali affidati all'Organizzazione sindacale richiedente, con sede legale in, C.F. n., rappresentato da (indicare sottoscrittore della Convenzione), in esecuzione della Convenzione Quadro, avente ad oggetto «l'istituzione di un Punto di Servizio INPS presso Organizzazione Sindacale dei Pensionati»;
- che per l'erogazione dei servizi di cui all'art. 2 della Convenzione Quadro, attraverso l'istituzione di un "Punto di Servizio", presso l'Organizzazione sindacale richiedente (denominazione) ubicato in (Sede Organizzazione sindacale), il Titolare intende nominare l'Organizzazione sindacale......, Responsabile per il trattamento dei dati personali;
- che l'Organizzazione sindacale richiedente, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 1 comma 2 della Convenzione Quadro, rientra tra i soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono garanzie sufficienti del pieno rispetto



delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza, per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento UE e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato;

tutto ciò premesso, l'INPS, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla Convenzione Quadro (di seguito, per brevità, solo il "Titolare"),

DESIGNA

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento UE, l'Organizzazione sindacale presso cui è istituito il Punto di Servizio (di seguito, per brevità, solo "PS"), quale "Responsabile del trattamento" (di seguito, per brevità, solo "Responsabile") per l'erogazione dei servizi previsti dall'art. 2 della Convenzione.
- L'Organizzazione sindacale richiedente....., nella persona del.....,
 nella sua qualità di....., con la sottoscrizione del presente
 Atto, dichiara espressamente di accettare la designazione e dichiara di
 conoscere gli obblighi che, per effetto di tale accettazione, assume in relazione
 a quanto prescritto dal Regolamento UE, dalla Convenzione Quadro, dal
 presente Atto di Nomina e dalle prescrizioni del Garante per la protezione dei
 dati personali (di seguito, per brevità, solo "Garante").

Disciplina dei trattamenti:

compiti e istruzioni per il Responsabile del trattamento

ART. 1

Compiti del Responsabile del trattamento

1.1. Il Titolare affida al Responsabile le operazioni di trattamento dei dati personali - anche appartenenti alle "categorie particolari di dati personali" ai sensi dell'art. 9 e



dall'art. 10 del Regolamento UE - di cui alla Convenzione, esclusivamente per le finalità indicate nella medesima Convenzione.

- 1.2. Il Responsabile conferma la sua diretta ed approfondita conoscenza degli obblighi che assume in relazione alle disposizioni contenute nel Regolamento UE ed assicura che la propria struttura organizzativa sia idonea ad effettuare il trattamento dei dati di cui alla Convenzione nel pieno rispetto delle prescrizioni legislative, ivi compreso il profilo della sicurezza e si impegna a realizzare, ove mancante, tutto quanto ritenuto utile e necessario per il rispetto e l'adempimento di tutti gli obblighi previsti dal Regolamento UE nei limiti dei compiti che gli sono affidati.
- 1.3. Il Responsabile si vincola a comunicare al Titolare qualsiasi mutamento delle garanzie offerte o gli elementi di valutazione in ordine all'incertezza del mantenimento delle stesse, con riferimento all'adozione delle misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento UE e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato, considerato che la sussistenza di tali garanzie è presupposto per la presente nomina a Responsabile e per il suo mantenimento.
- 1.4. Il Titolare comunicherà al Responsabile qualsiasi variazione si dovesse rendere necessaria nelle operazioni di trattamento dei dati. Il Responsabile e i soggetti autorizzati al trattamento sotto la sua diretta autorità non potranno effettuare nessuna operazione di trattamento dei dati, compresi anche quelli appartenenti alle "categorie particolari di dati personali" ai sensi dell'art. 9 e dell'art. 10 del Regolamento UE, al di fuori delle regole previste nella Convenzione e osserveranno, in ogni fase del trattamento, il rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, sanciti dall'art. 5 del Regolamento UE.

ART. 2

Modalità di espletamento dei compiti

2.1 Il Responsabile si impegna a trattare i dati personali solo per le finalità e i tempi strettamente necessari all'erogazione dei servizi forniti per conto del Titolare, come previsti nella Convenzione, nel pieno rispetto sia della normativa vigente - con



particolare riguardo alle norme del Regolamento UE - sia delle istruzioni fornite dal Titolare, a cominciare da quelle indicate nel presente Atto, nonché le ulteriori eventualmente contenute in successive comunicazioni che, a tale fine, gli saranno formalizzate dal Titolare.

- 2.2 Il Responsabile avrà particolare riguardo ad attenersi alle modalità indicate dal Titolare per effettuare le operazioni affidate, alla tutela della sicurezza dei dati oggetto del trattamento, agli adempimenti e alle responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e del Garante.
- 2.3 Laddove il Responsabile rilevi la sua impossibilità a rispettare le istruzioni impartite dal Titolare, anche per caso fortuito o forza maggiore, deve tempestivamente informare il Titolare per concordare eventuali ulteriori misure di protezione. In tali casi, comunque, il Responsabile adotterà tempestivamente ogni possibile e ragionevole misura di salvaguardia.
- 2.4 L'Organizzazione sindacale richiedente...... in qualità di "Responsabile del trattamento", non è autorizzata a ricorrere ad "Altro Responsabile" per il trattamento ai sensi dell'art. 28, paragrafo 2, del Regolamento UE.
- 2.5 Il Responsabile si impegna ad adottare le misure di sicurezza per la protezione dei dati idonee a garantirne la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la custodia in ogni fase del trattamento così da ridurre al minimo i rischi di perdita e distruzione, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità dei servizi oggetto della Convenzione. In tale ambito, il Responsabile adotta un sistema di sicurezza, anche per l'identificazione ed autenticazione dei soggetti autorizzati alle operazioni sui dati, mettendo in atto misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio presentato dal trattamento in linea con le disposizioni di cui all'art. 32 del Regolamento UE.

ART. 3

Persone autorizzate al trattamento

3.1. Il Responsabile assicura che il trattamento affidato sarà svolto esclusivamente da persone preventivamente autorizzate. Il Responsabile si impegna ad individuare e



nominare le persone fisiche autorizzate al trattamento dei dati quali "Persone autorizzate" – a norma dell'art. 4, n. 10, del Regolamento UE e dell' art. 2-quaterdecies del Codice – scegliendo i soggetti reputati idonei ad eseguire le operazioni di trattamento, nel pieno rispetto delle prescrizioni legislative e dei contenuti della Convenzione, impartendo loro, per iscritto, le idonee indicazioni per lo svolgimento dei relativi compiti, con l'assegnazione di apposite credenziali e uno specifico profilo di abilitazione e attraverso la definizione di regole e modelli di comportamento.

- 3.2 Il Responsabile indica precise e dettagliate istruzioni alle Persone autorizzate e, in tale ambito, provvede a richiamare l'attenzione sulle responsabilità connesse all'uso illegittimo dei dati e sul corretto utilizzo delle funzionalità dei collegamenti; in tale ambito, il Responsabile impegna le "Persone autorizzate al trattamento" alla riservatezza anche attraverso l'imposizione di un adeguato obbligo legale di riservatezza.
- 3.3 Il Responsabile detiene un elenco nominativo aggiornato delle "Persone autorizzate", recante altresì l'indicazione dei trattamenti affidati e dei relativi profili di autorizzazione di accesso ai dati.
- 3.4 Il Responsabile deve provvedere, nell'ambito dei percorsi formativi predisposti per i soggetti autorizzati al trattamento dei dati, alla specifica formazione sulle modalità di gestione sicura e sui comportamenti prudenziali nella gestione dei dati personali, specie con riguardo all'obbligo legale di riservatezza cui gli stessi sono soggetti.
- 3.5 Il Responsabile, in ossequio a quanto disposto dall'art. 32, paragrafo 4, del Regolamento UE, assicura che chiunque agisca sotto la sua autorità e abbia accesso a dati personali, non abbia facoltà di trattare tali dati se non espressamente autorizzato dal Titolare del trattamento. Tale autorizzazione non è richiesta qualora il caso specifico sia espressamente disciplinato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri.

ART. 4

Controlli e tracciamento degli accessi

4.1 Il Titolare del trattamento eseguirà controlli, anche a campione, finalizzati ad una verifica della puntuale applicazione delle istruzioni impartite al Responsabile nonché della conformità delle operazioni di trattamento alla normativa di riferimento in materia



- e a quanto oggetto di pattuizione nella Convenzione Quadro. Qualora tali controlli implichino l'accesso ai locali del Responsabile, quest'ultimo si impegna a consentire l'accesso ai rappresentanti del Titolare, salvo preavviso di almeno cinque giorni lavorativi. Detti controlli si svolgeranno con modalità tali da non interferire con la regolare attività del Responsabile.
- 4.2 Il Responsabile tiene traccia dell'accesso ai dati e delle operazioni svolte dalle "Persone autorizzate" e fornisce le evidenze al Titolare nel caso in cui quest'ultimo ne faccia richiesta.
- 4.3 Il Responsabile si impegna ad informare per iscritto il Titolare, qualora lo richieda, circa lo stato di applicazione delle procedure ed istruzioni impartite e, in ogni caso di necessità, a segnalargli l'opportunità di intervento, consentendo e contribuendo alle attività di revisione dallo stesso realizzate.

ART. 5

Registro dei trattamenti e nomina RPD

- 5.1 Il Responsabile tiene il registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolto per conto del Titolare contenente gli elementi di cui all'art. 30, paragrafo 2, del Regolamento UE.
- 5.2 Il Responsabile, se ricorrono i presupposti, procede alla designazione del Responsabile della protezione dei dati ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE, comunicandone gli estremi e i dati di contatto al Titolare.

ART. 6

Comunicazione e diffusione dei dati

6.1 Il Responsabile, al di fuori dei casi previsti da specifiche norme di legge, non può comunicare e/o diffondere dati senza l'esplicita autorizzazione del Titolare.

ART. 7

Obblighi di collaborazione con il Titolare



- 7.1 Il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente al Titolare qualsiasi richiesta di esercizio dei diritti dell'interessato ricevuta ai sensi degli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE, per consentirne l'evasione nei termini previsti dalla legge, e ad avvisarlo immediatamente in caso di ispezioni, di richiesta di informazioni e di documentazione da parte del Garante, fornendo, per quanto di competenza, il supporto eventualmente richiesto.
- 7.2 Il Responsabile, a norma dell'art. 33, paragrafo 2, del Regolamento, deve informare senza ritardo il Titolare, fornendo ogni informazione utile, in caso di violazione dei dati o incidenti informatici eventualmente occorsi nell'ambito dei trattamenti effettuati per conto dell'Istituto, che possano avere un impatto significativo sui dati personali, in modo che l'Istituto medesimo adempia, nei termini prescritti, alla dovuta segnalazione di c.d. "data breach" al Garante per la protezione dei dati personali in osservanza di quanto disposto all'art. 33 del Regolamento UE.
- 7.3 Il Responsabile, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni di cui dispone, deve assistere il Titolare nel garantire il rispetto di tutti gli obblighi di cui agli artt. da 32 a 36 del Regolamento UE. In particolare, conformemente all'art. 28, paragrafo 3, lett. f) del Regolamento UE, deve assistere il Titolare nell'esecuzione della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e fornire tutte le informazioni necessarie.

ART. 8

Ulteriori disposizioni

8.1 Il Responsabile adotta tutte le necessarie misure e gli accorgimenti circa le funzioni di "amministratori di sistema" in conformità al Provvedimento Generale del Garante del 27 novembre 2008, così come modificato in base al provvedimento del 25 giugno 2009; in particolare, designa individualmente per iscritto gli "amministratori di sistema" (e funzioni assimilate), con elencazione analitica degli ambiti di operatività consentiti in base al profilo di autorizzazione assegnato, attribuendo tali funzioni previa valutazione dell'esperienza, della capacità e dell'affidabilità del soggetto designato. Il Responsabile conserva l'elenco degli amministratori di sistema, con gli estremi identificativi e le funzioni loro attribuite e, qualora richiesto, comunica tale elenco al Titolare.



ART. 9

Disposizioni finali

- 9.1 Con la sottoscrizione del presente Atto, il Responsabile accetta la nomina attenendosi alle istruzioni ivi indicate e alle disposizioni di legge ed eventuali successive modifiche ed integrazioni e ad ogni altra normativa vigente in materia di protezione di dati personali.
- 9.2 Fatta eccezione per quanto diversamente previsto, il presente Atto di Nomina cesserà, comunque, di produrre i suoi effetti al termine dell'erogazione del servizio affidato.
- 9.3 Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Atto, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione dei dati personali.

Il Titolare

Il Responsabile Firma per accettazione



Allegato 2 Figure di riferimento dell'INPS e servizi concessi

Quanto di seguito riportato è parte integrante della Convenzione e costituisce parte sostanziale accettata dall'Organizzazione sindacale in sede convenzionale.

 Responsabile della convenzione
Cognome Nome:
Codice Fiscale:
Telefono:
E-mail:



Allegato 3 Figure di riferimento dell'Organizzazione sindacale

Quanto di seguito riportato è parte integrante della Convenzione e costituisce parte sostanziale accettata dall'Organizzazione sindacale in sede convenzionale.

1. Responsabile della convenzione:
Cognome e Nome:
Codice Fiscale:
Telefono:
E-mail:
2. Supervisore
Cognome e Nome:
Codice Fiscale:
Telefono:
E-mail:
3. Amministratore Utenze (se diverso dal supervisore)
Cognome e Nome:
Codice Fiscale:
Telefono:
E-mail:
Indirizzo PEC dell'Organizzazione sindacale:



Allegato 4 Criteri tecnici per la fruibilità dei servizi forniti dall'INPS

Quanto di seguito riportato è parte integrante della Convenzione e costituisce parte sostanziale accettata dall'Organizzazione sindacale in sede convenzionale.

a) Modalità di fruizione

I servizi di consultazione online previsti dalla Convenzione sono fruibili attraverso la rete pubblica internet mediante applicazioni web accessibili con protocollo HTTPS.

b) Regole di sicurezza

1) Modalità di accesso

L'accesso ai servizi online è consentito solo ad operatori espressamente autorizzati da parte dell'Organizzazione sindacale. Agli operatori saranno attribuite credenziali di accesso individuali il cui uso deve essere strettamente personale e non cedibile a terzi. L'accesso potrà avvenire attraverso credenziali SPID almeno di livello 2, la Carta di Identità Elettronica (CIE), la Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o altri strumenti di autenticazione forte che potranno rendersi necessari per garantire i più idonei livelli di sicurezza.

Gli accessi degli operatori incaricati possono avvenire soltanto tramite l'uso di postazioni di lavoro connesse alla rete IP dell'Organizzazione sindacale.

2) Vincoli e restrizioni

Al fine di prevenire e/o mitigare il rischio di accessi alle banche dati all'esterno del contesto lavorativo dell'Organizzazione sindacale, l'INPS si riserva la facoltà di limitare l'accesso ai servizi online solo in particolari fasce orarie.

Gli operatori autorizzati dall'Organizzazione sindacale sono tenuti all'osservanza della "Informativa per l'utilizzo del PIN di accesso ai servizi telematici dell'INPS", che è estesa a tutte le tipologie di identità digitali ammesse, resa nota attraverso il messaggio 11837 del 23/07/2013 e comunicata agli utenti al momento del primo accesso.

3) Autorizzazioni di accesso

Le autorizzazioni di accesso vengono attribuite dall'Organizzazione sindacale attraverso l'Amministratore Utenze, appositamente nominato dal legale



rappresentante, mediante l'utilizzo di un servizio online a lui riservato.

L'Organizzazione sindacale, per il tramite del suo Amministratore Utenze, dovrà revocare tempestivamente le autorizzazioni di accesso al venir meno delle condizioni che hanno portato alla loro concessione.

VERIFICHE SUGLI ACCESSI

Ai fini della verifica del rispetto di quanto previsto dal presente documento, l'INPS effettua controlli automatizzati per l'individuazione di eventuali anomalie nelle attività di accesso ai dati da parte degli operatori designati dall'Organizzazione sindacale erogatore.

In presenza di anomalie o sospette irregolarità nei predetti accessi, si provvederà con immediatezza alla richiesta di chiarimenti in ordine al comportamento posto in essere ed alla documentazione attestante la regolarità degli accessi effettuati.

Il mancato invio di quanto richiesto ovvero l'inoltro di documentazione non esaustiva comporterà l'immediata disabilitazione dell'utenza con contestuale segnalazione al Garante per la protezione dei dati personali, in base ai relativi profili di competenza. Ricorrendone i presupposti, si procederà, altresì, a segnalare i fatti agli organi giudiziari per quanto di competenza in ordine ad eventuali ipotesi di reato, ferma restando ogni eventuale azione civile a tutela dell'Istituto.

Nel caso in cui l'irregolarità degli accessi sia di manifesta grave rilevanza, contestualmente all'invio della richiesta di documentazione giustificativa si procederà anche alla sospensione in via preventiva dell'utenza interessata.

Al fine di consentire al supervisore una più efficace azione di controllo, l'Istituto rende disponibile, tramite un applicativo web, dei report statistici in grado di identificare, per i servizi concessi, gli utenti dell'Organizzazione sindacale che hanno effettuato il maggior numero di accessi.

